

Comune di ACUTO

Provincia di Frosinone


Prot. N. 7391 Data 18/10/2018	Procedura negoziata per l'appalto di lavori di COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 con importo complessivo dei lavori pari a € 78.220,00 (IVA esclusa) Codice CUP: D46D17000300009 Codice CIG: 754869977
----------------------------------	---

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA (ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016)

L'anno **DUEMILADIECIOTTO** il giorno **18** del mese di **OTTOBRE** alle ore 15,30, presso la sede comunale, il sottoscritto Responsabile del Procedimento geom. Alessandro Cori, ha proceduto all'analisi delle giustificazioni relative alla gara in oggetto.

PREMESSO:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio N. 122 del 29/06/2018 veniva stabilito di indire la gara per l'affidamento dei lavori di "Completamento Isola Ecologica", per un importo a base d'asta di € 78.220,00, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50;
- che con la determinazione sopra richiamata veniva approvata la lettera invito, il disciplinare e i relativi allegati;
- che a seguito dell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 03/07/2018 si è proceduto al sorteggio di n° 10 operatori economici da invitare;
- che i n° 10 operatori economici sono stati invitati a presentare l'offerta entro la data del 28/08/2018 ore 12,00;
- che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute al protocollo dell'ente N. 7 plichi contenenti le offerte per la gara in oggetto;
- che con verbale n° 1 del 29/08/2018 relativo alla prima seduta per l'esame della documentazione amministrativa è scaturita la necessità di attivare il soccorso istruttorio in favore di n° 4 ditte;
- che a seguito della documentazione presentata è scaturito che n° 3 ditte sono state ammesse e n° 1 ditta non è stata ammessa, come da verbale del 19/09/2018;
- che con verbale del 01/10/2018 si è proceduto alla apertura delle buste contenenti l'offerta economica ed è stato verificato (previo sorteggio del metodo di verifica) che l'offerta imputabile alla prima classificata nella graduatoria stilata è risultata "anomala" ai sensi dell'art. 97 del Codice;
- che con nota Prot. 6944 del 04/10/2018 veniva richiesto alla Ditta aggiudicataria di fornire le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara;
- che con nota Prot. 7354 del 18/08/2018 la Ditta aggiudicataria presentava le giustificazioni relative al ribasso offerto, entro i termini assegnati, consegnando in busta chiusa e sigillata la seguente documentazione:
 - analisi dei prezzi;
 - offerte fornitori;
 - stima lavori;
 - ammortamento analisi costo orario macchine




controfirmata dal sottoscritto RUP e dai testimoni sigg. Roberto Bellucci e Massimo Rossi dipendenti comunali.

Tutto ciò premesso:

Il sottoscritto RUP procede alla verifica della documentazione giustificativa presentata dall'impresa "COS.MO. S.r.l." con sede legale in Via Castellone Belvedere, 59 - 03012 Anagni (FR), P. IVA 02798820607, in merito all'offerta ritenuta anomala ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente al procedimento di affidamento dei lavori di cui in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso previa verifica dell'anomalia dell'offerta.

Tutto ciò premesso Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dall'Impresa, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull' offerta anomala, si rileva che:

- la giustificazione dell'offerta deve essere estesa all'intero importo dell'appalto e deve essere rapportata al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- il D. Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento, di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere la prestazione, nonché il metodo e le soluzioni adottate.
- il D. Lgs. 50/2016 all'art. 97 comma 4 precisa che le spiegazioni sul prezzo possono riferirsi tra le altre cose, all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione, alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori e all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- Sempre il D. Lgs 50/2016 al comma 6 precisa che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione;
- quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, com'è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.



Si procede, quindi, all'analisi della documentazione trasmessa di seguito elencata:

- analisi dei prezzi;
- offerte fornitori;
- stima lavori;
- ammortamento analisi costo orario macchine

Dopo un'attenta lettura dei documenti e un'attenta valutazione degli stessi, **si ritiene l'offerta in esame congrua** per i seguenti motivi:

- le giustificazioni presentate sono esaustive per ogni singola voce indicata nell'elenco;
- dalle stesse si rileva la congruità dei costi della manodopera, dei mezzi, dei materiali e di tutte le altre voci determinanti il costo del lavoro, tenuto conto dell'esperienza e delle attrezzature della Ditta nonché delle particolari condizioni di sconto riservate alla stessa da parte dei fornitori;

Pertanto, si ritiene che l'offerta presentata sia adeguata e congrua rispetto alle caratteristiche e all'entità dei lavori da eseguire. Il giudizio globale sull'offerta sottoposta all'esame dell'anomalia dimostra che le motivazioni addotte e l'utile preventivato dall'impresa sono tali da fornire sufficienti garanzie per la corretta ed adeguata esecuzione dei lavori.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, non ritenendo necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame, decide di confermare l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di "COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA", all'impresa "COS.MO. S.r.l." con sede legale in Via Castellone Belvedere, 59 - 03012 Anagni (FR), P. IVA 02798820607 con un ribasso percentuale del 28,50% sull'importo a base d'asta, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari a € 56.597,76 IVA esclusa, di cui € 54.245,56 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,50% ed € 2.352,20 per oneri della sicurezza.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Alessandro Cori



I testimoni

Roberto Bellucci



Massimo Rossi

